

CAPITOLATO TECNICO

POLIZZA ALL RISKS

DANNI MATERIALI E DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

La presente polizza è stipulata tra

 Cagliari Airport SOGAER
SO.G.AER. S.p.A. Società Gestione Aeroportuale Aeroporto "Mario Mameli" Via dei Trasvolatori 09030 Elmas – CA
C.F./P.I. 01960070926

E

Società Assicuratrice

Durata del contratto

Dalle ore 00.00 del :	01/07/2011
Alle ore 24.00 del :	31/12/2014

INDICE

SCHEDA DI POLIZZA	5
<i>Descrizione dell'attività - Caratteristiche degli insediamenti e del rischio</i>	5
<i>Clausola Broker</i>	6
<i>Partite e somme assicurate danni materiali</i>	6
<i>Partite e somme assicurate danni da interruzione di esercizio</i>	6
<i>Danni da interruzione di esercizio</i>	7
<i>Conteggio del premio annuo</i>	8
DEFINIZIONI	9
<i>Relative all'assicurazione in generale</i>	9
<i>Relative all'assicurazione danni materiali</i>	9
<i>Relative all'assicurazione danni da interruzione di esercizio</i>	11
Norme che regolano l'assicurazione dei danni materiali	12
<i>Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione</i>	12
<i>Art. 2 - Esclusioni</i>	12
<i>Art. 3 - Cose escluse dall'assicurazione</i>	13
<i>Art. 4 - Delimitazioni di garanzia</i>	14
<i>Art. 5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno</i>	16
<i>Art. 6 - Assicurazione parziale (non operante per le forme di assicurazione a primo rischio assoluto)</i>	17
<i>Art. 7 - Supplemento di indennizzo ("valore a nuovo")</i>	17
Condizioni particolari dei danni materiali	19
<i>Art.1. Spese di demolizione, sgombero, trattamento, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro</i>	19
<i>Art.2. Ricorso Terzi</i>	19
<i>Art.3. Maggiori costi</i>	20
<i>Art.4. Anticipo indennizzi (operante in combinato per i danni materiali e per i danni da interruzione di esercizio)</i>	20
<i>Art.5. Onorari dei periti e consulenti (operante in combinato per i danni materiali e per i danni da interruzione di esercizio)</i>	21
<i>Art.6. Merci e Macchinari presso terzi</i>	21

Art. 7. Rinuncia alla rivalsa	21
Art.8. Colpa grave	21
Art.9. Modifiche negli stabilimenti.....	22
Art.10. Oneri urbanizzazione – vincoli autorità.....	22
Art.11. Indennizzo separato per ciascuna partita.....	22
Art.12. Compensazione fra partite.....	23
Art.13. Buona fede.....	23
Norme che regolano l'assicurazione dei danni da interruzione di servizio	24
Art. 1 - Rischio assicurato	24
Art. 2 – Esclusioni	24
Art. 3 - Modalità degli aggiornamenti della somma da assicurare. Obblighi di comunicazione.....	24
Art. 4 - Determinazione del danno.....	25
Art. 5 - Assicurazione parziale.....	26
Art. 6 - Cessazione del rischio. Risoluzione del contratto	26
Art. 7 - Cessione o alienazione, fusione o scissione	26
Art. 8. – Limite massimo dell'indennizzo	26
Condizioni particolari dei danni da interruzione di esercizio.....	27
Condizioni generali di assicurazione	28
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	28
Art. 2 - Pagamento del premio ; frazionamento – Durata del contratto	28
Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione	28
Art. 4 - Aggravamento del rischio	29
Art. 5 - Diminuzione del rischio	29
Art. 6 - Recesso in caso di sinistro	29
Art. 7 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	29
Art. 8 - Ispezione delle cose assicurate.....	29
Art. 9 – Obblighi del Contraente in caso di sinistro - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio	30
Art. 10 - Esagerazione dolosa del danno.....	31
Art. 11 - Procedura per la valutazione del danno	31

<i>Art. 12 - Mandato dei Periti - Obbligo Rete liquidativa e peritale nel territorio Nazionale</i>	<i>31</i>
<i>Art. 13 - Assicurazione presso diversi assicuratori.....</i>	<i>32</i>
<i>Art. 14 – Disciplina dell’Appalto</i>	<i>32</i>
<i>Art. 15 - Limite massimo dell'indennizzo</i>	<i>32</i>
<i>Art. 16 - Pagamento dell'indennizzo.....</i>	<i>32</i>
<i>Art.17 – Vincolo a favore dell’ ENAC</i>	<i>33</i>
<i>Art. 18 - Oneri fiscali.....</i>	<i>33</i>
<i>Art. 19 - Foro competente.....</i>	<i>33</i>
<i>Art. 20 - Rinvio alle norme di legge</i>	<i>33</i>
<i>Limiti di indennizzo franchigie e scoperti</i>	<i>34</i>
<i>Limiti di indennizzo operanti in combinato per i danni materiali e per i danni da interruzione di esercizio.....</i>	<i>34</i>
<i>Franchigie e Scoperti - danni materiali</i>	<i>35</i>
<i>Franchigie danni da interruzione d’esercizio</i>	<i>35</i>
<i>Dichiarazioni del contraente/assicurato</i>	<i>36</i>

SCHEDA DI POLIZZA

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ - CARATTERISTICHE DEGLI INSEDIAMENTI E DEL RISCHIO

Premesso che in Cagliari – Elmas esiste “**Stazione Aeroportuale Civile di Cagliari**” gestita dalla Contraente **SO.G.A.ER. S.p.A.**, a titolo esemplificativo e non limitativo, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare del Contraente nonché delle Controllate **Sogaerdyn S.p.A.** e **Sogaer Security S.p.A.** - che a tal fine, ai sensi e per gli effetti della presente polizza assumono la veste di assicurati congiunti - sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dalla Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.

Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione delle ubicazioni assicurate e del valore dei relativi beni immobili e mobili assicurati: in relazione alle eventuali variazioni le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento secondo quanto previsto all'art. 9 – Modifiche negli stabilimenti- delle Condizioni Particolari dei Danni Materiali.

Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.

Il contenuto si intende garantito anche se posto all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.

Si intendono comprese tutte le attività preliminari, complementari, collaterali ed accessorie.

Si intendono compresi nell'assicurazione i depositi, gli uffici, le attività di carattere sociale ed assistenziale, le abitazioni che si trovino nell'ubicazione indicata in polizza.

I processi di lavorazione, la forza motrice, l'esistenza di infiammabili, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi ausiliari, sussidiari e complementari sono quelli che la tecnica inerente l'attività svolta insegna e consiglia di usare, o che il Contraente/Assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare.

Il Contraente/Assicurato è sollevato dall'obbligo di segnalare se all'esterno degli stabilimenti assicurati esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

CLAUSOLA BROKER

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione, la consulenza/assistenza tecnica per l'esecuzione del presente della contratto alla società GBA - Granara & C. Brokers di Assicurazione S.r.l., via Concezione, 3 - 09124 Cagliari, in qualità di broker ai sensi della Legge 28 novembre 1984, n. 792 così come modificata dal D. Lgs. 209/2005 . Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dal Broker. Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, la regolazione verrà effettuata dall'Assicurato al Broker e tale pagamento si intende liberatorio per l'Assicurato. Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto dell'Assicurato alla Società s' intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker s' intenderà come fatta all'Assicurato, restando obbligo del Broker il pronto inoltro all'Assicurato della comunicazione stessa.

PARTITE E SOMME ASSICURATE DANNI MATERIALI			
Partite	Somme Assicurate (Euro)	tasso ‰	Premio imponibile annuo (Euro)
<i>Sogaer : Fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature</i>	106.000.000,00		
<i>Sogaerdyn: impianti, macchinari, attrezzature, arredi e macchine d'ufficio</i>	4.200.000,00		
<i>Sogaer Security: impianti, macchinari,attrezzature, arredi e macchine</i>	350.000,00		
<i>2. Piste di volo</i>	43.000.000,00		
<i>3. Ricorso Terzi</i>	5.000.000,00		
<i>4. Maggiori costi</i>	300.000,00		
<i>5. Spese di demolizione e sgombero</i>	550.000,00		
TOTALE			

PARTITE E SOMME ASSICURATE DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO			
Partite	Somme Assicurate (Euro)	tasso ‰	Premio imponibile annuo (Euro)
<i>Margine di contribuzione</i>	4.361.000,00		

MASSIMO PERIODO DI INDENNIZZO	N	365	GIORNI
GIORNI LAVORATIVI ANNUI	N	365	GIORNI

DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

La Società si obbliga ad indennizzare la perdita di Margine di contribuzione dovuta alla riduzione dei Ricavi di vendita e delle Rimanenze, e le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita, a seguito di sinistro indennizzabile in base all'assicurazione danni materiali della presente polizza.

Voci di bilancio inerenti all'attività "caratteristica assicurata" (le voci riportate a stampa sono ricavate dalla forma di bilancio secondo la IV direttiva CEE; è facoltà dell'Assicurato aggiungerne altre dattiloscritte, nelle apposite righe bianche, qualora desideri evidenziare particolari situazioni)	Importi (in migliaia di Euro)	
	+	-
+ Ricavi di vendita (*)	28.641	
+ Rimanenze finali (**)	185	
- Rimanenze iniziali (***)		182
-Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (100%) ^o		445
-Costi per servizi (ivi inclusi i consumi energetici, se non indicati altrove) (%) ^o		16.020
- Costi per il personale (%) ^o		6.387
- Oneri diversi di gestione (%) ^o		1.431
TOTALI	[A] 28.826	[B] 24.465
MARGINE DI CONTRIBUZIONE		([A]-[B])
SOMMA ASSICURATA		4.361

Note

(*) Vanno inclusi altri ricavi e proventi ed i contributi in conto esercizio, se erogati in via continuativa, in funzione dei ricavi delle vendite.

(**) Importo desumibile dallo Stato Patrimoniale - Attivo Circolante - Rimanenze finali dell'anno "x".

(***) Importo desumibile dallo Stato Patrimoniale - Attivo Circolante - Rimanenze finali dell'anno "x- 1" (e quindi iniziali per l'anno x).

(^o) Vanno indicate le quote variabili - in percento rispetto al totale della specifica voce di bilancio - che sono escluse dall'eventuale indennizzo. Il corrispondente importo in cifra figurerà nella colonna di destra.

CONTEGGIO DEL PREMIO ANNUO

<i>Premio annuo imponibile</i>	<i>Imposta (22,25%)</i>	<i>Premio annuo totale</i>

<i>LA SOCIETA'</i>	<i>IL CONTRAENTE</i>
.....

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di Euro.....è stato effettuato a mani del sottoscritto oggialle orein.....

L'Agente/Esattore

.....

DEFINIZIONI

RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
- **Comunicazioni:** quelle effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telegrammi, telex, fax.
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione.
- **Franchigia:** l'importo che viene detratto dall'ammontare del danno, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.
- **Indennizzo/risarcimento:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- **Partita:** insieme delle cose assicurate con un unico capitale.
- **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione.
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società.
- **Primo rischio assoluto :** l'assicurazione prestata senza applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.
- **Scoperto:** la quota in percento dell'ammontare del danno, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
- **Società:** l'impresa assicuratrice.

Altre definizioni

RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE DANNI MATERIALI

- **Allagamenti:** presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua, fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici.
- **Archivi:** per tali intendendosi documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor.
- **Contratto di assistenza tecnica:** contratto le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.
- **Dati:** per tali intendendosi un insieme di informazioni, elaborabili a mezzo di programmi, e programmi di utente, intesi come sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati (senza rilascio di apposita licenza d'uso), memorizzati su supporti; dette informazioni debbono essere riprodotte in copie di sicurezza almeno ogni 30 giorni, contenenti la versione aggiornata degli archivi originali al momento della effettuazione delle operazioni di copiatura, e conservate in edificio separato rispetto a quello ove sono ubicati i Macchinari da cui vengono elaborate, ovvero in appositi armadi ignifughi.

- **Estorsione:** sottrazione delle cose assicurate costringendo l'Assicurato, i suoi dipendenti, o altre persone presenti, a consegnare le cose stesse mediante violenza o minaccia, anche se diretta verso altre persone.
- **Fabbricati:** l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, incluse tutte le pertinenze quali strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature, impianti di incenerimento.

Si conviene che l'assicurazione di porzioni di complessi di Fabbricati facenti parte di maggiori immobili, comprenda anche le rispettive quote delle parti di Fabbricati costituenti proprietà comune.

- **Piste di volo:** fondazioni, opere edili, piazzali di sosta degli aeromobili, piste di atterraggio e raccordi, impianti di rilevamento e assistenza al volo, ricetrasmittenti e radar purché di proprietà o in uso e/o gestione del contraente .
- **Furto:** impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
- **Inondazione, alluvione:** fuoriuscita di fiumi, laghi, stagni, bacini e corsi d'acqua , e quanto da essi trasportato, dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.
- **Macchinari, impianti, attrezzature:** macchine, impianti, attrezzature, utensili e relative parti di ricambio (comprese tutte le parti che ne siano loro naturale complemento e le scorte che siano ad essi riferibili), impianti e mezzi di sollevamento, di pesa, di trasporto non iscritti al P.R.A., impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di riscaldamento, di segnalazione, di comunicazione, di estinzione e radiotelevisivi; serbatoi e sili non in cemento armato o muratura; mobilio, arredamento, cancelleria, macchine per ufficio, indumenti.

Si intendono compresi anche :

- **Apparecchiature elettroniche:** per tali intendendosi sistemi elettronici di elaborazione dati (inclusi sistemi operativi e programmi in licenza d'uso), relative unità periferiche e di trasmissione/ricezione dati, non dedicati al diretto controllo del processo produttivo;
- **Mezzi di custodia (Casseforti, porte per camere corazzate e camere corazzate):** sistemi fisici di sicurezza usati per custodire documenti, denaro e preziosi, accessibili attraverso una o più porte adeguate con una o più serrature.

Tali mezzi sono classificabili in base alla Norma EN (Normativa Europea) 1143-1 pubblicata nel gennaio 1997 e adottata in Sede nazionale nel novembre 1997 come UNI EN 1143-1 e Certificazione italiana ICIM (Istituto per la Certificazione per l'Industria Meccanica). La Certificazione Europea UNI EN 1143-1 classifica le Casseforti in 11 gradi (da 0 al X) e le Camere e Porte corazzate in 14 gradi (da 0 a XIII); l'ICIM integra ciascun grado con ulteriori 7 gradi e cioè: Alfa, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta ed Eta. L'eventuale sigla EX indica che il contenitore è certificato positivamente per attacchi condotti con esplosivi. Casseforti a muro, Armadi corazzati e Armadi di sicurezza possono risultare classificati soltanto in base alla normativa ICIM. Per le casseforti (es.:casseforti murate per uso privato), che non raggiungono i requisiti minimi previsti dalla norme su menzionate, vale la norma UNI 10868.

- **Merci:** materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, materiali di consumo, imballaggi, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali.

- **Modelli e stampe:** per tali intendendosi modelli, stampe, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
- **Rapina:** l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per se e per altri, mediante violenza alla persona o minaccia.
- **Supporti di dati:** per tali intendendosi qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili a mezzo di programmi.
- **Valori:** Monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita Macchinari.

RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

- **Costo variabile della produzione venduta:** importo formato dai costi dei componenti produttivi direttamente variabili con la vendita e la produzione realizzata dell'Assicurato. A titolo puramente esplicativo il costo variabile della produzione venduta è dato dalla differenza tra le rimanenze iniziali e le rimanenze finali, sommata all'acquisto delle materie, ai costi per personale, per consumi energetici, per manutenzione, per lavorazione presso terzi, per trasporti, per imballaggi e per altri costi industriali variabili connessi con l'attività produttiva.
- **Margine di contribuzione:** la differenza tra i Ricavi di vendita e il Costo variabile della produzione venduta, desunta dall'ultimo bilancio approvato.
- **Periodo di indennizzo:** il periodo durante il quale i risultati dell'attività caratteristica risentono delle conseguenze del sinistro, che ha inizio al momento del sinistro e ha la durata massima indicata in polizza. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro.
- **Ricavi di vendita:** quanto pagato o pagabile all'Assicurato sulla base del principio di competenza, per prodotti venduti e/o servizi resi a seguito dell'attività dichiarata indicata in polizza, svolta nel luogo dichiarato indicato in polizza, il tutto al netto di sconti, abbuoni, resi su vendite ed IVA.
- **Somma assicurata:** la cifra indicata a tale titolo in polizza e che deve essere pari o superiore, fino ad un massimo del 20%, al Margine di contribuzione ricavato dal bilancio dell'ultimo esercizio finanziario approvato.

Ricavi di vendita, Costo variabile della produzione venduta e Margine di contribuzione dovranno essere calcolati, qualora possibile, per singolo prodotto o servizio oggetto di ogni singola attività svolta e dovranno essere riferiti all'ultimo bilancio d'esercizio approvato.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI MATERIALI

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza tutti i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto in appresso escluso.

Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

ART. 2 - ESCLUSIONI

La Società non è obbligata in alcun caso per i danni :

verificatisi in occasione di:

- atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione;
- esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
- trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza aziendale;

a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;

causati da o dovuti a :

- furto, rapina, estorsione, frode, truffa, scippo, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
- assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci in lavorazione, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- anormale funzionamento di Macchinari, a meno che non sia provocato da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- montaggio o smontaggio di Macchinari, costruzione o demolizione di Fabbricati;
- deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
- mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali, insetti e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;

- errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di Merci prodotte;
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- franamento, cedimento o smottamento del terreno;

sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;

- causati con dolo e/o colpa grave del Contraente/Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante;
- derivanti da:
 - o alterazioni, perdita dell'uso o della funzionalità, totali o parziali, di dati e di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata;
 - o utilizzo di internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
 - o trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica), inclusi programmi virus;
- derivanti da ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari;
- subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o del caldo, conservazione in atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- subiti dai liquidi e prodotti in genere dispersi per effetto di guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi, vasche;
- subiti dai materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione, per effetto di fuoriuscita o solidificazione dei materiali stessi;
- derivanti da difetti noti al Contraente/Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
- derivanti da eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

ART. 3 - COSE ESCLUSE DALL'ASSICURAZIONE

- "Cose in leasing e Apparecchiature elettroniche", se ed in quanto assicurate con specifiche polizze;
- gioielli, pietre e metalli preziosi (se non inerenti l'attività assicurata);
- collezioni ed oggetti d'arte di valore singolo superiore a € 10.000;
- boschi, coltivazioni, piante, animali in genere e il terreno su cui sorge l'attività dichiarata in polizza;
- merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza;
- ponti, strade ferrate, bacini artificiali e non , dighe e condotte, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere;

- aeromobili e natanti;
- automezzi iscritti al P.R.A.

ART. 4 - DELIMITAZIONI DI GARANZIA

1. Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di **tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi**, la Società non indennizzerà i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre.

Per atto di **terrorismo** si intende qualsiasi atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Relativamente ai danni materiali occorsi a seguito di **occupazione** (non militare) delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società indennizzerà solamente i danni di incendio, esplosione, scoppio e caduta aeromobili.

- 2) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine**, si intendono escluse dalla garanzia le seguenti cose:

- gru, ciminiera e camini, cavi aerei;
- Macchinari e Merci posti all'aperto, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione;
- baracche e/o costruzioni in legno o plastica e quanto in essi contenuto, capannoni pressostatici e quanto in essi contenuto, tensostrutture e quanto in essi contenuto, tendo strutture e simili e quanto in essi contenuto.

I danni materiali direttamente causati da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate ai Fabbricati dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati a :

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di fibrocemento e quanto contenuto nei Fabbricati con tali coperture;

la Società indennizzerà fino alla concorrenza del sottolimito complessivo stabilito in polizza.

- 3) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **inondazioni, alluvioni o allagamenti**, la Società non indennizzerà i danni:

- alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento;
- alle Merci poste in locali interrati o seminterrati;
- a Macchinari e Merci posti all'aperto, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione.

- 4) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche**, intendendosi per tali un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene con eventuale spostamento della massa d'acqua sovrastante; fuoriuscita di magma dal mantello o dalla crosta sulla superficie terrestre; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di risarcimento eventualmente previste/i per "Terremoto, maremoto, eruzione vulcanica", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro", purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

Relativamente alle garanzie di cui ai punti 1) – 2) – 3) – 4) la Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle garanzie stesse, con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società questa rimborsa la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Relativamente alle garanzie di cui ai punti 1) – 2) ed a quelle di cui ai punti 3) – 4), per ciascun gruppo viene convenuta una componente di premio pari al 10% del premio annuo imponibile in corso.

- 5) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da fuoriuscita di **acqua condotta e liquidi in genere condotti** a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei Fabbricati contenenti le cose assicurate, e nell'area di pertinenza aziendale (anche interrati), la Società non risarcirà i danni causati:
- da umidità, stilloididio, traboccamento o rigurgito di fognature;
 - alle Merci poste in locali interrati o seminterrati;
 - alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento.

Agli effetti della presente delimitazione di garanzia la Società risarcisce le **spese** di demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo **di ricercare** ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua e dei liquidi in genere.

- 6) Relativamente a **valori** l'assicurazione si intende prestata a **primo rischio assoluto**, fino a concorrenza del limite stabilito in polizza.
- 7) Relativamente a **modelli, stampi e archivi**, l'assicurazione si intende prestata a **primo rischio assoluto**, fino a concorrenza del massimale stabilito in polizza, per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati.

Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 (dodici) mesi dal sinistro.

- 8) Premesso che, relativamente ai danni materiali direttamente causati da **guasti meccanici e/o fenomeni elettrici** per cose assicurate si intendono esclusivamente quelle che rientrano nella definizione di Macchinario, sono esclusi i danni:
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; ad uso improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;

- ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori.
 - di fenomeno elettrico nei seguenti casi:
 - o l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra non siano a norma di legge;
 - o i Macchinari assicurati non siano protetti contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice;
 - o relativamente alle Apparecchiature elettroniche assicurate, quelli la cui riparazione o eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica.
- 9) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **gelo** la Società indennizzerà unicamente i danni di rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, sempreché l'attività non sia stata sospesa per più di 48 ore precedentemente il sinistro.
- 10) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **errori di manovra e movimentazione**, la Società indennizzerà, fino alla concorrenza del limite stabilito in polizza, i danni materiali alle cose assicurate dovuti ad errori di manovra e movimentazione esclusivamente di mezzi mobili non iscritti al PRA all'interno dell'area di pertinenza aziendale.
- 11) Relativamente ai danni di **crolli e collasso strutturale**, che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi, di Fabbricati e Macchinari, la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.

ART. 5 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza.

Per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per Fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per Macchinari, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. **Fabbricati** - si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- II. **Macchinari** - si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- III. **Merci** - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di

lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali.

Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- **per Fabbricati** - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con esclusione delle spese di demolizione, sgombero, trattamento, smaltimento e trasporto dei residui, e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi.
- **per Macchinari e Merci (punti II e III)** - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

ART. 6 - ASSICURAZIONE PARZIALE (NON OPERANTE PER LE FORME DI ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO)

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate maggiorate del 20%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro. Non si farà luogo in alcun caso all'applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l'indennizzo non superi la somma di Euro 100.000,00 (centomila/00).

ART. 7 - SUPPLEMENTO DI INDENNIZZO ("VALORE A NUOVO")

Relativamente alle partite Fabbricati e Macchinari si determina per ogni partita separatamente:

1. il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente art. 5, determina l'ammontare del danno calcolato in base al "valore a nuovo";
2. il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e capo II) del precedente art. 5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
5. il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si

trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;

6. l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda solamente Fabbricati e Macchinari in stato di attività.

CONDIZIONI PARTICOLARI DEI DANNI MATERIALI

ART.1. SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO, TRATTAMENTO, SMALTIMENTO E TRASPORTO DEI RESIDUI DEL SINISTRO

La Società rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire ad idonea discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo dovuto. Sono parificate a dette spese quelle ragionevolmente sostenute per rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiate.

Qualora venisse assicurata una somma a tale titolo con specifica partita di polizza, detta somma dovrà intendersi in aumento all'importo suddetto.

Sono compresi i residui rientranti nella categoria "Pericolosi" di cui al D. Lgs. n° 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D. Lgs. n° 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza del 10% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro.

L'assicurazione relativa alla presente estensione di garanzia è prestata a **primo rischio assoluto** e cioè non si farà luogo all'applicazione del disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

ART.2. RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato Sogaer SpA, nonché le proprie controllate Sogaerdyn SpA, Sogaersecurity SpA in qualità di assicurati congiunti, fino alla concorrenza del massimale prestato con specifica partita di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali direttamente cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato, i veicoli di terzi in sosta nei parcheggi a pagamento ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- i legali rappresentanti della Contraente e delle citate Società Controllate.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

ART.3. MAGGIORI COSTI

Qualora assicurata una somma a tale titolo con specifica partita di polizza la Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza del massimale prestato, le spese straordinarie documentate, purchè necessariamente sostenute, per il proseguimento dell'attività.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Limitatamente alle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da provvedimenti imposti dall'Autorità, la garanzia si intende prestata per un periodo di indennizzo per singolo sinistro non superiore a 7 giorni lavorativi consecutivi.

L'assicurazione relativa alla presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè non si farà luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

ART.4. ANTICIPO INDENNIZZI (OPERANTE IN COMBINATO PER I DANNI MATERIALI E PER I DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO)

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 200.000,00.

L'obbligazione della Società:

- è condizionata alla prova inequivocabile, fornita alla Società dall'Assicurato, che lo stesso ha predisposto ed avviato la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci;
- decorre dopo novanta giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non può comunque essere superiore all'importo stabilito in polizza, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettante gli, che è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusa istruttoria, purchè presenti fideiussione bancaria od assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli

interessi legali, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza dalla garanzia assicurativa.

ART.5. ONORARI DEI PERITI E CONSULENTI (OPERANTE IN COMBINATO PER I DANNI MATERIALI E PER I DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO)

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, indennizza, fino a concorrenza del limite stabilito in polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

Sono altresì compresi gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione o ricostruzione seguenti a sinistri, nonché di società di revisione, necessariamente e ragionevolmente sostenuti al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità o ad altri documenti dell'Azienda, prove, informazioni, ed ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre, e di certificare che detti dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all'attività dichiarata, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

ART.6. MERCI E MACCHINARI PRESSO TERZI

Fermo quanto previsto dall'articolo «Obblighi in caso di sinistro» - lettera e) - delle Condizioni Generali di Assicurazione le Merci e i Macchinari assicurati in polizza, possono trovarsi in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, fino ad un limite massimo complessivo per tutte le ubicazioni stabilito in polizza.

Relativamente a tale estensione di garanzia la Società non è obbligata per i danni materiali causati da inondazione, alluvione, allagamento e terremoto.

ART. 7. RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

ART.8. COLPA GRAVE

La Società indennizza i danni causati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante. Nel caso di incendio, esplosione e scoppio, la presente condizione particolare è efficace purché il Contraente o l'Assicurato sia in regola con le vigenti norme inerenti la prevenzione incendi.

ART.9. MODIFICHE NEGLI STABILIMENTI

E' in facoltà dell'Assicurato, nell'ubicazione indicata in polizza, eseguire nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni e trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni a Fabbricati e Macchinari, per proprie esigenze in relazione all'attività esercitata.

L'Assicurato viene sollevato dall'obbligo di comunicare alla Società dette attività, semprechè le modifiche apportate :

- non modifichino la descrizione del rischio indicata in polizza;
 - non comportino aggravamento del rischio di polizza ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile;
- e fermo restando quanto disposto dalla condizione particolare "Colpa grave".

La garanzia deve intendersi operante, alle condizioni tutte di polizza, in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione, macchine e loro parti, sia in opera che a piè d'opera, che si intenderanno automaticamente compresi nelle rispettive partite e nei limiti delle somme assicurate da esse previste, ferma restando la necessità della comunicazione alla Società, entro 30 giorni dalla data di inizio lavori, dell'aggiornamento delle somme assicurate ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

La presente estensione di garanzia presta efficacia per esecuzione di opere il cui importo lavori sia complessivamente non superiore al limite indicato in polizza.

Per opere il cui importo lavori risulti superiore a detto limite, l'assicurazione è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti.

ART.10. ONERI URBANIZZAZIONE – VINCOLI AUTORITÀ

Devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggior costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino di Fabbricati e Macchinari assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione, e ciò fino alla concorrenza del 10% della corrispondente somma assicurata, nel limite della somma assicurata stessa, purché i Fabbricati e Macchinari stessi siano risultati comunque rispondenti alle disposizioni di legge in vigore all'epoca della loro realizzazione.

ART.11. INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione (pagamento dell'indennizzo) a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto art. 16, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Tale garanzia non si intende operante nel caso in cui sia stata attivata la garanzia "Anticipo Indennizzi".

ART.12. COMPENSAZIONE FRA PARTITE

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita proporzionalmente tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l'articolo 1907 C.C., vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

- 1) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
- 2) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate per le quali non vale il disposto dell'articolo 1907 del C.C. o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante;
- 3) la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti la stessa ubicazione.

ART.13. BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

ART. 1 - RISCHIO ASSICURATO

La Società si obbliga ad indennizzare:

- la perdita di Margine di contribuzione dovuta alla riduzione dei Ricavi di vendita e delle Rimanenze;
- le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita nei limiti del Margine di contribuzione in tal modo evitato a seguito di sinistro indennizzabile in base all'assicurazione danni materiali della presente polizza.

La garanzia si intende operante anche a seguito di sinistro, indennizzabile in base all'assicurazione danni materiali della presente polizza, che abbia colpito cose, che l'Assicurato utilizza per lo svolgimento dell'attività dichiarata nell'ubicazione indicata in polizza, assicurate con altre specifiche polizze stipulate con la Società.

ART. 2 – ESCLUSIONI

Sono escluse le perdite o le spese:

- a) conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della presente polizza danni materiali:
 - causato da furto, rapina, estorsione;
- b) conseguenti a prolungamento o estensione dell'inattività causati da:
 - dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
 - tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti imposti dall'Autorità;
 - difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
 - mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
 - revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.

ART. 3 - MODALITÀ DEGLI AGGIORNAMENTI DELLA SOMMA DA ASSICURARE. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE.

Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di ogni esercizio finanziario, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare alla Società il Margine di contribuzione, il risultato operativo dell'esercizio appena trascorso e la nuova somma assicurata, il cui valore non deve comunque risultare inferiore al Margine di contribuzione.

Al ricevimento di tali dati la Società emetterà un'appendice, valida fino a nuova successiva comunicazione scritta, in cui verranno indicati:

- a) la nuova somma assicurata;
- b) l'ammontare del premio anticipato per l'annualità assicurativa futura, calcolato sulla base della nuova somma assicurata;

- c) l'eventuale importo di conguaglio per l'annualità assicurativa trascorsa, calcolato sulla differenza tra il Margine di contribuzione risultante dal bilancio dell'esercizio appena trascorso e la precedente somma assicurata, applicando il tasso imponibile previsto in polizza e, nel caso di differenza positiva, aumentato dell'imposta vigente al momento del pagamento;
- d) l'eventuale importo di conguaglio per l'annualità assicurativa in corso, calcolato sulla differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente, applicando il tasso imponibile previsto in polizza e, nel caso di differenza positiva, aumentato dell'imposta vigente al momento del pagamento.

Qualora il Contraente non corrisponda l'eventuale premio di conguaglio entro trenta giorni dalla data di emissione dell'appendice, l'assicurazione degli aggiornamenti della somma assicurata resta sospesa dalle ore 24 di tale giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società ai premi di conguaglio. Qualora il Contraente o l'Assicurato non comunichi il Margine di contribuzione, il risultato di esercizio e la nuova somma assicurata, la Società può, fino al sessantesimo giorno dal termine ultimo previsto per la comunicazione suddetta, recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni. In tal caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Anche in caso di cessazione, anticipata risoluzione o recesso dal contratto resta fermo l'obbligo di corresponsione del premio di conguaglio (positivo o negativo) di cui al punto c).

Qualora si verifichi una differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente, in eccesso o in difetto, superiore al 20% di quest'ultima, ai fini del conguaglio per l'annualità assicurativa trascorsa, tale eccedenza non sarà presa in considerazione; ai fini dell'aggiornamento della somma assicurata, questa sarà oggetto di specifica pattuizione. Al verificarsi della chiusura in perdita di due esercizi consecutivi, è facoltà della Società decidere entro il trentesimo giorno dalla comunicazione, se ed a quali condizioni proseguire l'assicurazione. Se non vi è accordo tra le Parti, entro il trentesimo giorno dalla notifica delle nuove condizioni, il contratto è automaticamente risolto e la Società provvederà al rimborso della parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. Nel caso in cui il bilancio, successivo a quello usato inizialmente per il calcolo della somma assicurata, presentasse un Margine di contribuzione negativo, la Società può recedere dal contratto o dare copertura per una parte percentuale dei costi fissi o insopprimibili inerenti alla gestione caratteristica dell'azienda assicurata.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno si determina:

- a) relativamente alla perdita del Margine di contribuzione: calcolando la differenza tra il Margine di contribuzione che si sarebbe realizzato e quello effettivamente realizzato durante il periodo di indennizzo. Per la determinazione del Margine di contribuzione che si sarebbe realizzato, i Ricavi di vendita e le Rimanenze saranno calcolati facendo riferimento agli ordini acquisiti, ai piani aziendali di produzione, alla produzione in atto al momento del verificarsi del sinistro e ad ogni altra circostanza interna od esterna attinente, come ad esempio la stagionalità della produzione che caratterizza l'azienda o l'andamento di mercato;
- b) relativamente alle spese supplementari: calcolando quelle documentate necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita che si sarebbe verificata a causa del sinistro, durante il periodo di indennizzo se tali spese non fossero state effettuate. Il limite massimo di indennizzo per tali spese è costituito da un importo pari alla diminuzione del Margine di contribuzione in tal modo evitata, al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese incluse

nella somma assicurata che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del sinistro durante il periodo di indennizzo. Se l'attività dichiarata è divisa in settori distinti o in linee omogenee di prodotto per i quali è possibile determinare i rispettivi Margini di contribuzione, le disposizioni di cui alla lettere a) e b) si applicheranno separatamente ad ogni settore o linea interessati dal sinistro. Qualora l'Assicurato non riprenda più l'attività dichiarata in polizza, per cause indipendenti dalla sua volontà, l'indennizzo è limitato ai maggiori costi sostenuti dall'Assicurato stesso nel tentativo di riprendere detta attività, a partire dalla data del sinistro e finché non pervenga alla decisione di abbandonare l'attività stessa, comunque per un periodo massimo non eccedente i tre mesi.

ART. 5 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Se al momento del sinistro la somma assicurata risulta inferiore al Margine di contribuzione relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato almeno trenta giorni prima del sinistro, l'indennizzo sarà ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori.

ART. 6 - CESSAZIONE DEL RISCHIO. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è risolto al verificarsi di una delle seguenti condizioni :

- fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
- messa in liquidazione o cessazione dell'azienda.

In tutti i casi, il premio dell'annualità in corso è dovuto per intero alla Società.

ART. 7 - CESSIONE O ALIENAZIONE, FUSIONE O SCISSIONE

Nel caso di cessione o alienazione, parziale o totale, dell'Azienda assicurata, oppure di fusione o scissione, è facoltà della Società decidere entro il trentesimo giorno dalla comunicazione o dal momento in cui la Società ne è venuta a conoscenza, se ed a quali condizioni proseguire l'assicurazione. Se non vi è accordo tra le Parti entro il trentesimo giorno dalla notifica delle nuove condizioni il contratto è automaticamente risolto e la Società provvederà all'eventuale rimborso della parte del premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 8. – LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato ottemperi agli obblighi di comunicazione previsti, la Società si impegna a ritenere garantito, per il periodo di assicurazione, un aumento della somma assicurata indicata in polizza non superiore al 20% della somma stessa. Di conseguenza ai fini dell'art. "limite massimo dell'indennizzo" delle Condizioni Generali di Assicurazione quest'ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di polizza maggiorata del 20%.

CONDIZIONI PARTICOLARI DEI DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Relativamente alle condizioni particolari che seguono, il Contraente/Assicurato deve adoperarsi affinché possano venire eseguite tutte le indagini, gli accertamenti ed i controlli necessari ai fini della determinazione del sinistro e vengano prese tutte le misure atte a contenere l'effetto del sinistro sulla propria attività.

1. Interruzione da parte dell'Autorità

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato della perdita di Margine di contribuzione e delle spese supplementari conseguenti a prolungamento o estensione dell'inattività causati da provvedimenti imposti dall'Autorità, a seguito di sinistro indennizzabile in base all'assicurazione danni materiali della presente polizza.

La presente estensione di garanzia si intende prestata per un periodo di indennizzo per singolo sinistro non superiore a 7 giorni lavorativi consecutivi e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza.

2. Cose non assicurate nell'assicurazione danni materiali

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato della perdita di Margine di contribuzione e delle spese supplementari, a seguito di sinistro, indennizzabile in base all'assicurazione danni materiali della presente polizza, che abbia colpito cose utilizzate dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività dichiarata, nell'ubicazione indicata in polizza, anche se non assicurate con la presente polizza o con altre specifiche polizze stipulate con la Società. La presente estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza del limite stabilito in polizza.

3. Interruzione dei servizi

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato della perdita di Margine di contribuzione e delle spese supplementari, a seguito di sinistro, indennizzabile in base all'assicurazione danni materiali della presente polizza, che abbia colpito un impianto di produzione o distribuzione dei servizi (energia - acqua - gas), causandone interruzione o riduzione delle forniture, posto entro un raggio di 1000 metri dall'ubicazione indicata in polizza, utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività dichiarata.

La presente estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza del limite stabilito in polizza.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO ; FRAZIONAMENTO – DURATA DEL CONTRATTO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 0.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio viene pagato entro il 30° giorno dalla data di effetto; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il premio alla firma viene corrisposto per il periodo dal 01.07.2011 al 31.12.2011 e successivamente verrà corrisposto in rate semestrali di uguale importo.

I premi devono essere pagati alla Società alla quale è assegnata la polizza oppure al Broker.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Trascorsi 30 giorni da quello della scadenza del premio la Società ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l'esecuzione.

Il presente contratto ha validità dalle ore 00.00 del 01/07/2011 alle ore 24.00 del 31/12/2014 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta.

Si conviene che il Contraente ad ogni scadenza annuale ha comunque facoltà di rescindere dal contratto, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da inviarsi a mezzo lettera raccomandata.

Si conviene altresì che il Contraente, entro 60 giorni antecedenti la scadenza contrattuale, potrà richiedere alla Società il rinnovo del contratto alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per una durata massima pari a quella originaria - ex art. 29 c. 1 D. Lgs 163/2006 e s.m.i.

E' inoltre facoltà del Contraente, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione; in tal caso è facoltà della Società prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria in misura pari a 6/12 del premio dell'assicurazione.

L'eventuale conguaglio, ai sensi della presente clausola, dovrà essere corrisposto entro 90 giorni dalla data dell'aggiudicazione e qualora dovesse avere un valore negativo per la Società, la somma corrispondente sarà rimborsata al Contraente al netto delle imposte.

ART. 3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

ART. 5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni mediante invio di lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della raccomandata da parte del ricevente.

In ambedue i casi di recesso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, rimborsa al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

Qualora venga esercitato il diritto di recesso da parte della Società, il Contraente potrà intimare alla stessa di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi che essa avesse in essere con il Contraente stesso, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice: ciò mediante preavviso scritto da inviarsi almeno un mese prima della scadenza del periodo assicurativo in corso per ciascun contratto

ART. 7 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 8 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 9 – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso alla Società alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i propri registri, libri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; in caso di danno alle Merci, per le aziende tenute alle scritture obbligatorie di magazzino ed alla redazione dell'inventario, deve altresì mettere a disposizione della Società tale documentazione contabile e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle Merci sia finite che in corso di lavorazione.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì :

- f) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- g) fornire a proprie spese alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro trenta giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) numero del sinistro della Società;
- b) data di accadimento;
- c) descrizione del danno;
- d) stato del sinistro (in trattativa –liquidato- chiuso senza seguito);
- e) importo liquidato e/o riservato;
- f) data della liquidazione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

ART. 10 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 11 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata oppure, a richiesta di una delle Parti;
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 12 - MANDATO DEI PERITI – OBBLIGO RETE LIQUIDATIVA E PERITALE NEL TERRITORIO NAZIONALE

Premesso che le Compagnie partecipanti devono obbligatoriamente essere dotate di apposite strutture per la gestione dei sinistri nell'ambito del territorio nazionale italiano (Centri Liquidazione Danni e Uffici/Studi Peritali)

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 10 delle condizioni generali di assicurazione;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 5 delle norme che regolano l'assicurazione dei danni materiali e all'art. 4 delle norme che regolano l'assicurazione dei danni da interruzione di esercizio;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell' art. 12 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 13 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

ART. 14 – DISCIPLINA DELL'APPALTO

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza, ancorché non allegati: Capitolato d'appalto, offerta economica, bando di gara e disciplinare, dichiarazioni e corredo dell'offerta

ART. 15 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 16 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal verbale definitivo di perizia, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse dell'Assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusa istruttoria, purché presenti fideiussione bancaria od assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza dalla garanzia assicurativa.

ART.17 – VINCOLO A FAVORE DELL' ENAC

Resta stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato a termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice pagato all'Enac, salvo che quest'ultimo non autorizzi il pagamento a favore della Concessionaria contraente della polizza, nel qual caso l'obbligo di riparazione del danno graverà sulla Concessionaria stessa.

ART. 18 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Foro competente è quello del luogo di residenza o sede del contraente.

ART. 20 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

LIMITI DI INDENNIZZO FRANCHIGIE E SCOPERTI

LIMITI DI INDENNIZZO OPERANTI IN COMBINATO PER I DANNI MATERIALI E PER I DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per annualità assicurativa somma complessivamente maggiore di

Euro 100.000.000,00 (Euro Centomilioni=)

Fermo restando il suddetto limite complessivo, in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per annualità assicurativa somma maggiore di quanto previsto ai sottoindicati limiti per danni causati da o dovuti ai relativi eventi :

<i>-40% della somma assicurata rispettivamente per ciascuna partita per terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche con il massimo complessivamente per tutte le partite di Euro 25.000.000,00</i>		
<i>-40% della somma assicurata rispettivamente per ciascuna partita per inondazioni, alluvioni con il massimo complessivamente per tutte le partite di Euro 25.000.000,00</i>		
<i>-70% della somma assicurata rispettivamente per ciascuna partita per tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi</i>		
<i>-20% della somma assicurata rispettivamente per ciascuna partita per atti di terrorismo, con il massimo complessivamente per tutte le partite di Euro 10.000.000,00</i>		
<i>-70% della somma assicurata rispettivamente per ciascuna partita per uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine</i>		
<i>con il sottolimito complessivo di Euro 100.000,00 relativamente a:</i>		
<i>- serramenti, vetrate e lucernari in genere;</i>		
<i>- lastre di fibrocemento e quanto contenuto nei Fabbricati con tali coperture.</i>		
<i>- 3% dell'indennizzo dovuto col massimo di Euro 50.000,00</i>		<i>per onorari periti e consulenti</i>
<i>-Euro</i>	<i>100.000,00</i>	<i>per crollo e collasso strutturale</i>
<i>-Euro</i>	<i>300.000,00</i>	<i>per Merci e Macchinari presso terzi</i>
<i>-Euro</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>per Anticipo indennizzi</i>
<i>-Euro</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>per Modifiche negli stabilimenti</i>
<i>-Euro</i>	<i>30.000,00</i>	<i>per gelo, acqua piovana, intasamento di gronde e pluviali</i>
<i>-Euro</i>	<i>30.000,00</i>	<i>per rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro stampato</i>
<i>-Euro</i>	<i>100.000,00</i>	<i>per acqua condotta, liquidi in genere condotti e spese di ricerca</i>
<i>-Euro</i>	<i>25.000,00</i>	<i>per errori di manovra e movimentazione</i>
<i>-Euro</i>	<i>25.000,00</i>	<i>per supporti di dati e Dati</i>
<i>-Euro</i>	<i>10.000,00</i>	<i>per valori</i>
<i>-Euro</i>	<i>100.000,00</i>	<i>per Interruzione da parte dell'Autorità</i>
<i>-Euro</i>	<i>50.000,00</i>	<i>per Interruzione dei servizi</i>
<i>-Euro</i>	<i>25.820,00</i>	<i>per ricostruzione disegni, archivi, modelli, stampi</i>
<i>-Euro</i>	<i>103.300,00</i>	<i>per guasti meccanici</i>
<i>-Euro</i>	<i>260.000,00</i>	<i>per fenomeno elettrico</i>
<i>-Euro</i>	<i>250.000,00</i>	<i>per allagamenti</i>
<i>-Euro</i>	<i>50.000,00</i>	<i>per cose non assicurate nell'assicurazione danni materiali</i>

FRANCHIGIE E SCOPERTI - DANNI MATERIALI

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimane a carico dell'Assicurato il seguente importo:

Scoperto 10% del danno con un minimo di € 5.000,00 fino ad un massimo di € 50.000,00 per inondazione e alluvioni; Franchigia fissa € 100.000,00 per terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche; Scoperto 10% del danno con un minimo € 15.000,00 per allagamenti
Scoperto 20% col minimo di € 30.000,00 per tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio
Franchigia di € 3.000,00 per gelo, acqua piovana, intasamento di gronde e pluviali
Franchigia di € 5.000,00 per danni da grandine a serramenti, vetrate, lucernari, lastre in cemento amianto e manufatti in plastica e/o materiali simili.
Franchigia di € 20.000,00 per uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria,
Franchigia di € 5.000,00 per acqua condotta, liquidi in genere condotti e spese di ricerca
Franchigia € 500,00 per danni da rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro stampato
Franchigia di € 20.000,00 per guasti meccanici
Franchigia € 1.000,00 per fenomeno elettrico; elevata a € 2.500,00 per fenomeno elettrico agli enti all'aperto
Franchigia € 3.000,00 per ogni altra causa

FRANCHIGIE DANNI DA INTERRUZIONE D'ESERCIZIO

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari alla somma assicurata divisa per il numero dei giorni lavorativi annui e moltiplicata per i seguenti numeri di giorni lavorativi :

giorni	15	Per terremoto, inondazioni, alluvioni, allagamenti, atti di terrorismo
giorni	5	Per ogni altra causa

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

L'Assicurazione è prestata in base alle esplicite dichiarazioni del Contraente/Assicurato che:

- a) le cose assicurate o altre cose pertinenti a sue attività imprenditoriali non soffersero negli ultimi 5 anni danni della medesima natura di quelli risarcibili in base alla presente polizza;
- b) le cose descritte nella presente polizza non sono assicurate presso altre Società.

Il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare le definizioni e le condizioni generali di assicurazione del testo di polizza e tutte le altre clausole, che riconosce di aver ricevuto.

Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Compagnia di Assicurazioni

Il Contraente

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione :

- art. 6 (recesso in caso di sinistro);
- art. 10 (esagerazione dolosa del danno);
- art. 12 (Mandato dei Periti);
- art. 13 (Assicurazioni presso diversi assicuratori);
- art. 16 (Pagamento dell'indennizzo);
- art. 19 (Foro competente);

nonché gli articoli seguenti delle Norme che regolano l'assicurazione :

- art. 5 - danni materiali (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno);
- art. 4 - danni da interruzione di esercizio (Determinazione del danno);
- art. 6 - danni da interruzione di esercizio (Cessazione del rischio. Risoluzione del contratto).

Il Contraente

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di € è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi alle ore in

L'Agente/esattore